

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2023, n. 162  
**Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Bimestri dal XI al XV - Provincia di Taranto - Ricognizione posti residui**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttorio e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale*

- n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE" e 138 del 18/05/2021 "Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre";*
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020\_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)";*
  - DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 "Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE" – III modifica;*
  - DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE" IV MODIFICA;*
  - DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE" -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 "PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank".*

Con DD n. 210 del 20/07/2021 ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia TARANTO – Ricognizione posti residui"*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare si prevedeva che:

*"Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.*

*In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:*

*"Per i distretti in esubero*

*Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all'art 8 ter che "3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

*Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle*

strutture già presenti in ambito regionale.

In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”

Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI - X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
  - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
  - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili

- nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;*
3. *Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;*
  4. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;*
  5. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;*
  6. *Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."*

Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all'assegnazione dei posti disponibili nella provincia di Taranto.

Con DD 403 del 29/12/2021 ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Taranto - Ricognizione posti residui"*, la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Taranto dal VI al X bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del X bimestre ulteriori **150** posti così ridistribuiti:

- **n. 1 p.l. nel Dss di Taranto;**
- **n. 19 p.l. nel Dss di Massafra;**
- **n. 24 p.l. nel Dss di Martina franca;**
- **n. 106 p.l. nel Dss di Grottaglie;**

Successivamente alla pubblicazione della Determina n. 403 del 29/12/2021 e fino alla data odierna, alla stessa veniva apportata con DD 289 del 8/08/2022 la seguente modifica avente ad oggetto *"Modifica in parte qua della DD 403 del 29/12/2021 - REVOCA assegnazione provvisoria di n. 35 posti a CRESCITA E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per una Rsa di mantenimento anziani – tipo A - di cui al RR n. 4/2019 da realizzare nel Comune di Taranto alla Via Calata Penna Dritta n.2 di cui alla DD n. 403/2021."*, con cui la Regione provvedeva a revocare l'assegnazione provvisoria di n. 35 posti di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - di cui al RR n. 4/2019 alla società Crescita e Sviluppo Società Cooperativa Sociale e conseguentemente modificare e riportare nel Distretto di Taranto n. 36 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

A seguito della predetta revoca, residuavano, pertanto, al termine del X bimestre n. **185** di Rsa non autosufficienti nella provincia di Taranto, così distribuiti:

- **n. 36 p.l. nel Dss di Taranto;**
- **n. 19 nel Dss di Massafra;**
- **n. 24 p.l. nel Dss di Martina Franca;**
- **n. 106 p.l. nel Dss di Grottaglie;**

In merito al computo dei bimestri con la DD 210 del 20/07/2021 e con la successiva DD 403 del 29/12/2021 era stato chiarito che *"Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020,*

n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre".

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020".

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al quindicesimo è la seguente:

DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	II
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
<b>23/10/2021</b>	<b>22/12/2021</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>XI</b>
<b>23/12/2021</b>	<b>22/02/2022</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>XII</b>
<b>23/02/2022</b>	<b>22/04/2022</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>XIII</b>
<b>23/04/2022</b>	<b>22/06/2022</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>XIV</b>
<b>23/06/2022</b>	<b>22/08/2022</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>XV</b>

Nei bimestri successivi al decimo e fino al quindicesimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Taranto le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017 e dell'art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

#### **Ricadenti nel distretto carente:**

1. Dss Taranto \_Comune Taranto: Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello Srl (Via Golfo di Taranto n. 22) istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti per n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 31/03/2022 (XIII bimestre);
2. Dss Taranto \_Comune Taranto: Bello Devid (Via U.Cagni) istanza per autorizzazione alla realizzazione per n. 84 p.l. di Rsa non autosufficienti pervenuta in data 05/07/2022 (XV bimestre);

#### **Ricadenti nei distretti in esubero:**

1. Dss Manduria \_Comune Manduria: La Pietra Angolare Società Cooperativa sociale (Via XX Settembre n. 106) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 3/11/2021 (XI bimestre);

2. Dss Ginosa \_ Comune Laterza : O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. (Via Cappuccini n.9) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 07/06/2022 (XIV bimestre);

**ISTANZE RICADENTI NEL DSS CARENTE DI TARANTO:**

1. CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO SRL;
2. BELLO DEVID;

Premesso che con specifico riferimento al distretto di Taranto - Dss carente, sono pervenute due istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017 e dell'art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

1. **Comune Taranto \_ Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello Srl per n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 31/03/2022, ricadente nel XIII bimestre;**
2. **Comune Taranto \_ Bello Devid per n. 84 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 05/07/2022 ricadente nel XV bimestre.**

All'atto della presentazione delle istanze, entrambe erano prive di attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017; pertanto, la Regione ha provveduto a chiedere al Comune di Taranto per entrambe le società **l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza**, così come prevede la L.R. n.9/2017, stante il numero esiguo di posti ancora disponibili nel distretto.

Considerato che l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.9/2017 prevede che:

- *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

**2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".**

- dunque, il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità di cui all' art. 3, comma 3, lettera a), L.R. n.9/2017, deve dapprima verificare e successivamente attestare l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;

-pertanto, il rilascio del parere di compatibilità regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria presuppone la sussistenza della conformità dell'intervento richiesto alla normativa urbanistica ed edilizia che si ribadisce, deve essere rilasciata dal Comune competente di territorio **all'atto della trasmissione dell'istanza alla Regione;**

-ne consegue che il requisito della conformità urbanistica ed edilizia deve essere posseduto all'atto della presentazione dell'istanza; il differimento dell'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo, stante il numero limitato di posti ancora disponibili e assegnabili nel distretto.

**1. CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO SRL \_COMUNE TARANTO:  
ISTANZA INAMMISSIBILE PER MANCANZA DEI REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI  
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Nel caso specifico, a quella data (ovvero alla data del 31/03/2022) il Comune di Taranto non ha allegato all'istanza della Società **Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello Srl** alcuna attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ma una nota del Comune di Taranto –Sviluppo Economico -SUE- SUAP con cui comunicava l'indizione e la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti L.241/90.

Dunque, l'indizione della conferenza di servizi da parte del Comune di Taranto presuppone l'impossibilità a quella data di poter rilasciare l'attestazione del possesso dei requisiti urbanistici ed edilizi.

Con pec del 20/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006385 del 27/04/2022 di questo Ente, il Suap di Taranto trasmetteva, ad integrazione della pratica, la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato Rea 4 – singola. Alla D.G.R. n. 2153/2019);
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Elenco dei parametri rispetto ai quali si intende essere valutati ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 2000 n. 445.

Con pec del 7/12/2022 e del 16/09/2022 , acquisite rispettivamente al prot. di questo Ente al n. AOO183/0015404 del 7.12.2022 e al prot. n. AOO183/0011710 del 21.09.2022, il Suap di Taranto ha trasmesso allo scrivente Servizio una *“relazione urbanistica”*, dalla quale si rappresentava solo l'inquadramento urbanistico dell'intervento da realizzare in Via Golfo di Taranto nel Comune di Taranto e dei relativi calcoli volumetrici.

Con pec del 12/12/2022, acquisita al prot di questo Ente al n. AOO183/0015663 del 14/12/2022, il Suap del Comune di Taranto trasmetteva allo scrivente Servizio nota prot. n. 0228461/2022 del 07/12/2022 ad oggetto *“Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L.N. 241/1990 per la Realizzazione di una RSA di mantenimento per anziani ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2019 e ss.mm.ii., costituita da numero tre nuclei di venti posti letto ciascuno per un totale di sessanta posti/relazione Urbanistica Istruttoria”*, con cui il Dirigente del Comune di Taranto\_Urbanistica\_Demanio Marittimo comunicava *“(…) in considerazioni delle relazioni e dei grafici progettuali, dal punto di vista urbanistico, si ritiene l'intervento conforme alla pianificazione urbanistica comunale vigente.” (...)**“Pertanto, si conferma il parere favorevole alla realizzazione delle opere, fatte salve le specifiche competenze degli altri uffici e degli Enti preposti, a patto che:*

- *vengano rispettate le superfici da destinare a parcheggio privato;*
- *venga eseguito nuovo atto di asservimento ai sensi dell'art. 29 della L.r n. 56/1980”*

Successivamente, lo scrivente Servizio con nota prot. AOO183/15616 del 13/12/2022 ha chiesto *“al Comune di Taranto, entro e non oltre tre (3) giorni dalla notifica della presente di attestare, ai sensi dell' art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se, l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 22 è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data 31/03/2022, stante l'esigenza di procedere con l'istruttoria, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti che hanno presentato istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo e di celerità dell'azione amministrativa.*

*Si comunica sin d'ora che la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio*

condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati "esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce" (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).

Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2).

Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.

Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Taranto, saranno causa di rigetto dell'istanza."

In riscontro alla predetta nota regionale, il Suap di Taranto con nota prot. n. 0253507/2022 del 15/12/2022, ha confermato "quanto già esposto nella relazione istruttoria (nota prot. com.le n. 0228461/2022 del 07/12/2022) prodotta nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune del Taranto, avviata su istanza della dott.ssa Ladiana Rosa Maria, in qualità di legale rappresentante della "CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO SRL." (...) "Pertanto, si conferma il parere favorevole urbanistico alla realizzazione delle opere fatte come da documentazione tecnica depositata agli atti".

Si rappresenta a riguardo che, anche a seguito di richiesta di rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte dello scrivente Servizio al Suap del Comune di Taranto, quest'ultimo si è limitato a confermare il parere favorevole urbanistico alla realizzazione delle opere fatte che aveva rilasciato solo a seguito del procedimento di Conferenza dei Servizi, piuttosto che a riscontrare, attestando la conformità dell'intervento tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia, alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data 31/03/2022.

Successivamente, con pec del 27/12/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0016214 del 28.12.2022, il Suap di Taranto con nota prot. n.0258551/2022 del 22/12/2022 esprimeva "parere favorevole – relazione istruttoria (nota prot. com.le n. 0252352/2022 del 14/12/2022) prodotta nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune del Taranto, avviata su istanza della dott.ssa Ladiana Rosa Maria, in qualità di legale rappresentante della "CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO SRL." e "si ATTESTA che le disposizioni urbanistiche di cui al presente parere, per l'area in argomento, non sono variate dalla data del 31 marzo 2022."; "Pertanto, si è espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, fatte salve le specifiche competenze degli altri uffici e degli Enti preposti, ed a patto che:

- vengano rispettate le superfici da destinare a parcheggio privato così come indicato in relazione;
- venga eseguito nuovo atto di asservimento ai sensi dell'art. 29 della L.r. n. 56/1980".

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si dichiara **inammissibile** l'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenuta da Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello Srl **per mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data del 31/03/2022**. Il parere favorevole urbanistico è stato rilasciato solo dopo la Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune del Taranto, quindi si desume che alla data di presentazione dell'istanza, non vi erano i presupposti affinché il Comune in oggetto rilasciasse la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

## 2. BELLO DEVID\_COMUNE TARANTO

Quanto all'istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e dell'art. 9 del RR 4/2019

per Rsa non autosufficienti pervenuta nel Dss di Taranto ricadente nel XV bimestre, anche la medesima era priva di attestazione sulla conformità alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017. Pertanto, così come per l'istanza presentata dalla società Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello Srl, anche per la società **Bello Devid**, la Regione ha provveduto a richiedere l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza, ovvero alla data del 05/07/2022, poiché non era stata allegata.

Infatti, con nota prot. n. AOO183/1306 del 23.01.2023, lo scrivente Servizio chiedeva entro e non oltre tre (3) giorni al Comune di Taranto in merito alla predetta struttura *"di attestare, ai sensi dell' art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se, l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato in Taranto alla Via U. Cagni s.n.c è **conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, alla data di presentazione della richiesta ovvero alla data 05/07/2022**, stante l'esigenza di procedere con l'istruttoria, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti che hanno presentato istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo e di celerità dell'azione amministrativa.*

*Si comunica sin d'ora che la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati "esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce" (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).*

*Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2).*

*Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.*

*Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Taranto, saranno causa di rigetto dell'istanza."*

In riscontro alla predetta nota regionale prot. n. AOO183/1306 del 23.01.2023, il Suap di Taranto, con pec del 31.01.2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/2481 del 31.01.2023, ha trasmesso nota prot. n. 0020241/2023 del 27/01/2023 con la quale il Dirigente del Comune di Taranto\_ Urbanistica\_ Demanio Marittimo\_Grandi Progetti esprimeva **"PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo urbanistico, in ordine alla "richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della Vigente L.R.n°9/2017 art.7 – Progetto per la costruzione di un edificio da destinare a Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani" in Taranto alla Via Cagni, fatti salvi ulteriori pareri, concerti e nulla osta, degli altri enti coinvolti."**

Con pec del 28.02.2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0003991 del 28.02.2023, il Suap del Comune di Taranto ha trasmesso nota nella quale il dirigente del Comune di Taranto\_Sviluppo economico\_Sue\_Suap comunicava allo scrivente servizio che *"Alla luce delle esigenze dettate dalla pubblica utilità dell'opera, dalla documentazione pervenuta, lo scrivente Suap, esprime parere favorevole in ordine all'attestazione sulla conformità edilizio/urbanistico, del citato intervento;(..."*

Pertanto, posto quanto sopra, la Regione provvede ad assegnare in via provvisoria n. 84 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 alla società Bello Devid nel Dss di Taranto\_ Comune di Taranto in via Cagni s.n.c., previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze rilevate e riportate nella scheda di valutazione trasmessa in allegato.

**ISTANZA INAMMISSIBILE PER MANCANZA DEI REQUISITI STRUTTURALI – RICADENTE  
NEL DSS IN ESUBERO – LA PIETRA ANGOLARE**

Quanto all'istanza pervenuta da La Pietra Angolare (XI bimestre) ricadente in distretto già in esubero, stante le numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda di valutazione allegata al presente provvedimento) non suscettibili di soccorso istruttorio, è dichiarata inammissibile.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:

- I. approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 10) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XV bimestre (colonna 12);
- II. approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quindicesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XV bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista *ex lege* ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al XV bimestre nel distretto di riferimento;
- III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;
- V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

- I. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 10) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XV bimestre (colonna 12);
- II. di approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quindicesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XV bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista *ex lege* ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al XV bimestre nel distretto di riferimento;
- III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;
- V. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n.

9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
  - a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
  - ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
  - a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore  
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza  
alle Persone in condizione di Fragilità-  
Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)



ALLEGATO 2 RSA NON AUTOSUFFICIENTI – PROVINCIA DI TARANTO - DISTRETTI IN ESUBERO									
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9	colonna 10
ASL TA DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTI RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XV BIMESTRE	CALCOLO DEI POSTI DA ASSEGNARE AI DISTRETTI IN ESUBERO PARI AL 10 % DI 101	ISTANZE PERVENUTE DALL'UNDICESIMO AL QUINDICESIMO BIMESTRE RICADENTI NEI DISTRETTI IN ESUBERO	POSTI ASSEGNATI	MOTIVAZIONE	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTI RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL QUINDICESIMO BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL TA 2015									
1	Taranto	201.100	201.100	101 p.l. di cui 77 pl fabbisogno posti letto anziani 24 pl di fabbisogno posti letto demenze	10	20 posti con arrotondamento del nucleo			81 p.l. di cui 57 pl fabbisogno posti letto anziani 24 pl di fabbisogno posti letto demenze
2	Castellaneta	17.170	62.949						
	Ginosa	22.632							
	Laterza	15.290							
3	Palagianello	7.857	79.050	13				Assegnazione posti in via provvisoria con arrotondamento del nucleo	10
	Massafra	33.003							
	Mottola	15.997							
	Palagiano	16.067							
	Statte	13.983							
4	Crispiano	13.802	62.920	16					13
	Martina Franca	49.118							

